

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE E VISITE DIDATTICHE

(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 24 novembre 2022 con delibera n. 38)

PARTE I - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, visite presso laboratori ambientali, l'adesione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Devono pertanto essere inseriti nella programmazione didattica delle singole classi.

I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei docenti.

I docenti accompagnatori sono docenti della classe. è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni e un accompagnatore (e l'assistente specialistico qualora ce ne sia di bisogno) per ogni alunno con disabilità. è consentita la realizzazione dell'attività con un numero di partecipanti non inferiore ai 2/3 degli studenti di ciascuna classe.

Art. 2

Il Collegio dei docenti:

- a) approva i progetti di viaggio presentati dalla relativa commissione; i viaggi devono avere rilevanza culturale e didattica;
- b) tiene conto anche dell'aspetto economico per favorire la più ampia partecipazione degli studenti;
- c) sceglie il periodo di svolgimento dell'attività in relazione al calendario scolastico e all'organizzazione delle attività didattiche e collegiali;
- d) può cancellare i viaggi di istruzione per infrazioni che coinvolgono gli studenti dell'Istituto.

Art. 3

I Consigli di classe:

- a) programmano percorsi didattici per preparare gli studenti al viaggio;
- b) indicano il docente accompagnatore, prevedendo sempre almeno un docente per un'eventuale sostituzione;

Art. 4

I Docenti accompagnatori:

- a. accompagnano una sola classe nell'anno scolastico; solo in casi particolari possono partecipare al massimo a due viaggi;
- b. in collaborazione con i coordinatori di classe, favoriscono la partecipazione di tutti gli studenti;
- c. acquisiscono i consensi scritti degli esercenti la potestà familiare per gli alunni minorenni, il consenso della famiglia relativo alla spesa per gli studenti maggiorenni;
- d. cooperano con la Commissione viaggi e con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie nella gestione delle varie fasi di pratica organizzazione del viaggio (raccolta e versamento quote di partecipazione degli alunni, ecc.);
- e. sono soggetti all'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile;

Art. 5

La commissione viaggi:

- a. presenta al Collegio dei docenti un ventaglio di proposte di viaggi diversificate anche nei costi;
- b. coordina le iniziative sulla base delle indicazioni fornite dagli Organi Collegiali competenti;
- c. collabora con il Dirigente in tutte le fasi dell'organizzazione e verifica che i progetti siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta.

Art. 6

Gli studenti:

- a. rispettano i tempi e le modalità stabiliti dal Dirigente nelle varie fasi dell'organizzazione;
- b. partecipano a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione dei docenti accompagnatori; non si muovono secondo iniziative autonome;
- c. mantengono un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici; sono rispettosi delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico;
- d. sono consapevoli della validità del Regolamento di Istituto per tutto il periodo del viaggio di istruzione e di eventuali sanzioni per comportamenti scorretti;
- e. se non partecipano ai viaggi, frequentano la scuola.

Art. 7

Le famiglie:

- a. segnalano al coordinatore o al docente accompagnatore eventuali motivi che

- impediscono la partecipazione di studenti al viaggio di istruzione;
- b. rispettano i tempi e le modalità stabiliti nelle diverse fasi dell'organizzazione del viaggio;
- c. si fanno carico del contributo finanziario alle condizioni previste dall'Istituto;
- d. chiedono il rimborso solo per seri e giustificati motivi; il rimborso può essere riconosciuto nei limiti di quanto concordato con l'agenzia organizzatrice;
- e. compilano un apposito modulo sulla condizione di salute del proprio figlio/a e si assumono la piena responsabilità se questi parte con una terapia in corso;
- f. sono consapevoli di dovere eventuali risarcimenti per danni a cose e persone imputabili al proprio/a figlio/a per comportamento non adeguato;
- g. sollevano l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di comportamento in contrasto con il Regolamento di Istituto e con le norme civili e penali.

Art. 8

Norme generali:

- a. sono regolati da questa normativa i viaggi di istruzione i soggiorni studi all'estero, gli scambi culturali e altre attività approvate dal Collegio dei Docenti;
- b. nessun estraneo alla scuola può partecipare ai viaggi di istruzione;
- c. in particolari condizioni internazionali, i viaggi di istruzione all'estero sono sospesi.

Per quanto non previsto dal Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di viaggi di istruzione.

PARTE II – USCITE E VISITE DIDATTICHE

Art. 1

Vista la loro valenza didattica, è necessario che gli studenti siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sulla finalità dell'uscita o della visita didattica, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati.

Art. 2

Le visite didattiche (intera giornata) e le uscite didattiche (mattinata scolastica) **vanno approvate nei consigli di classe** e devono avere carattere trasversale.

Esse, in forma non generica, vanno indirizzate alle seguenti finalità:

- favorire la socializzazione dei componenti della classe, migliorandone le relazioni;
- potenziare le capacità organizzative degli studenti, rendendoli via via più consapevoli e capaci d'iniziativa;

- integrare i programmi curriculari con attività di studio sul campo, motivanti e coinvolgenti, in grado di stimolare in futuro gli studenti a visite culturali autonome.
- Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore supplente per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio di classe interessato

Art. 3

Le visite e uscite didattiche programmate per la classe non devono essere di numero superiore a 8 e si devono svolgere entro il mese di aprile.

Lo studente dovrà giustificare l'eventuale assenza.

Art. 4

Le uscite e le visite didattiche dovranno essere richieste al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista con l'apposito modulo sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- dichiarazione di acquisito consenso delle famiglie e relativa ricevuta di versamento della quota (qualora previsto);
- l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- programma del viaggio e relazione riguardante gli obiettivi culturali e didattici della iniziativa; f) mezzo di trasporto utilizzato.
- le firme dei docenti che avrebbero avuto lezione nella giornata fissata per la visita.